

BGE 1 I 504

Bundesgericht (BGE), 1875-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_1_I_504

FR: ATF 1 I 504

IT: DTF 1 I 504

Volltext

504 B. Civilrechtspflege. io füfft bag bloß ebentuell gefteffte britte megel)ren bal)in; ü6ri. gen!5 müßte baffe1be aud? gemäß ~bt. 12, 14 unb 26 beg @~. -vro~riationggefe~eg alg berf~ätet öürücfgeiUiefen iUerben. :t>emnad? l)at bag munbeggerid?t erfannt:. L :t>ie ~effagte tft \,)er~id?tet I bem Strliger gegen ~ücfber: gütung ber bafür erf/aUenen @ntfd?äbigunggfumme bag \,)Olt Hjm 3U ben ~trafien6iifd?ungen abgetretene Banb öürücföugeuen; mit ben iUeitergel)enben megel)ren ift .\träger aogeiUiefen. 2 • .\träger ift ber~id?tet, auf bem öürücferiUoroenen ,ganbe m:IIeg ~u untertanen, iUoburd? bie ~trafie unb bie %rottoirg berfe16en gefd?äbigt eber gefäl)rbet werben. 13. Kompetenz der kantonalen Gerichte. Competenre des Tribunaux cantonaux. 136. Sentenza 12 marzo 1875, nella causa De Gottardi. Nella causa promossa dalla Societa della Ferrovia del Got- tardo, rappresentata dai sig. avv. De. Winkle~ di Lucerna, contro Domenico De Gottardi di Lumino, rappresentato dal sig. avv. Rambert di Losanna, in punto a cessione di diritti privati ; Considerando emergere dagli atti di causa le seguenti circostanze di fatto, eioe : 1. Domenico De Gottardi ha dovuto cedere all'Impresa ferroviaria del Gottardo, per la costruzione della linea Bel- Hnzona-Biasca, i seguenti terreni, giacenti nel territorio di Arbedo: a : 500 metri quadrati di un prato misurante in complesso 1,200 m. q. e indicato al N. 325 del piano parcellare di Arbedo; b : 295 m. q. di un aUro prato delta superfieie di 1170 m. q., al N. 329 del piano. I. Ahtretung von Privatrecchten. No 135 u. 136. 505 2. In compenso di queste cessioni aveva la Commissione federale di Stima, con suo giudicato del 1. ottobre 1873, assegnato aU'espropriato un indennizzo di centesimi oUanta per ogni m. q. di terreno ceduto. 3. Contro questo giudicato ricorse l'espropriato al Tribu- nale federale, affine di ottenere una rettificazione del mede- simo, comparando egli in quest'ultimo siccome solo proprie- tario dei due fondi espropriati (N. ~~5 e 3~9), mentre es si furono gia nel 14 settembre 1871 divisi fra lui e gli eredi del defunto suo frateUo Giulio, di modo ehe egli - il ricorrente - non rimase proprietario ehe delta meta dei detti fondi; per cui, le quattro parcelle residuanti, di sua ragione, non presenterebbero attualmente ehe una super- ficie di 350 e di 437 m. q. - Fondandosi sopra tale stato di cose, il ricorrente domandava ehe l'impresa ferroviaria ve- nisse, a norma dell'art. 4 delta legge sull' espropriazione, obbligata ad acquistare eziandio le 4 mentovate parcelle, al prezzo di stirna, vale a dire in ragione di 80 cent. al m. q. 4. La Societa ferroviaria del Gottardo, rispondendo a questo ricorso, eccepiva che anehe nel Catastro d'Estimo del Comune di Arbedo i sopramentovati fondi (N. 325 e 329) erano iscritti sotto un solo nome e ehe d'altronde, a stre- gua dell'art. 544 del Codice Civile tieinese, le vendite, ed in virtu degli art. 79 et 81 della legge notariale, anche le divi- sioni di stabili devono farsi per istromento pubblico, non gia per scrittura privata, come 10 e l'atto di divisione del 14 set- tembre 1871 prodotto dall'espropriato; 5. Il preavviso della Commissione d'inchiesta stabilisee : a : Dovere l'impresa ferroviaria del Gottardo, ammetten- dosi il fatto dell'asserta divisione fra il sig. Domenico De Gottardi ed i suoi nipoti, acquistare al prezzo di centesimi ottanta per ogni m. q. anche le quattro parcelle

residuant dei N. 325 et 329, vale a dire due di cui ciascuna misura 350 metri quadrati, e due altre contenenti ciascuna 437 m. quadrati. b: Contestando invece l'Impresa ferroviaria la validità del- 506 B. Ch. ilrechtspflege. l'atto di divisione in discorso, siano le parti, per questa questione di diritto, rimandate davanti ai competenti tribunali del Cantone Ticino. c: Dovendosi le spese giudiziarie dell'Inchiesta mettere a carico della ferrovia del Gottardo, compensate le ripetibili. 6. Tale preavviso veniva accettato senza alcuna condizione dal De Gottardi; la ferrovia del Gottardo dichiarava invece, sotto la data dell' 8. dicembre 1874, che essa non poteva accettarlo, e domandava di conseguenza il giudizio del Tribunale federale. Considerando, in linea di diritto : 1. Che la questione a sapere, se le parcelle di terreno in discorso - indicate nel piano ai Numeri 325 e 329 - appartengano al solo Domenico De Gottardi, oppure a lui ed a suoi nipoti in comune, non può in oggi venire decisa dal Tribunale federale, tutt'affatto contraddittorie essendo per una parte le indicazioni del Catastro d'Estimo (dal quale risulta essere Mamette De Gottardi il solo proprietario di essi terreni), tratto di divisione del 14 settembre dall'altra parte, e mancando del resto di questo tribunale ogni competenza per esaminare (se, e fino a qual punto possa dirsi valido, a tenore del Codice Civile ticinese, l'atto di divisione di cui sopra;) 2. Che la validità di questa scrittura, ammessa del resto in tutte l'altre sue parti anche dalla Società ferroviaria stessa, dev'essere presunta fino a tanto che non sia riuscito alla Società ricorrente di renderla nulla dinanzi ai competenti tribunali civili. A lei incombe quindi d'impugnare una circostanza di fatto, che ella già conosceva d'altronde all'epoca della esposizione dei piani sia per le adduzioni verbali, quanta per le spiegazioni scritte dall'esperto; 3. Che in tali circostanze e per mettere in chiara luce questo punto di contestazione, bisognerà naturalmente fissare alla Società della ferrovia del Gottardo un dato termine, entro il quale essa debba far valere dinanzi ai Tribunali ticinesi le di lei eccezioni contro l'atto di divisione in discorso; I. Abtretung von Privatreechten. No 136. H. Postregal No 137. 507 il Tribunale federale ha giudicato e giudica : 1. C' alla ferrovia del Gottardo e fissato un termine di mesi due, entro il quale essa dovrà, se lo crede opportuno, far valere giudiziariamente le di lei eccezioni contro l'atto di divisione del 14 settembre 1871 al mezzo di apposito libello; non facendo ciò, il preavviso della Commissione d'Inchiesta si riterrà come passato in cosa giudicata. 2. « E confermato il progetto di sentenza della Commissione d'Inchiesta per tutti gli altri punti di questione. » II. Postregal. - Regale des postes. 137. Arrêt du 29 avril 1875, dans la cause l'Administration fédérale des postes. Silvain Mairet a remis, le 6 septembre 1870, au bureau des postes fédérales du Locle, un colis renfermant de l'horlogerie pour une valeur déclarée de 3,000 fr., à l'adresse de MM. Walther et Oe, à Londres. Le lendemain, 7 septembre, Silvain Mairet se présente au bureau des postes du Locle et prie M. Reinert, administrateur postal de cette localité, de vouloir bien réclamer par dépêche télégraphique adressée au bureau de Neuchâtel, le retour de la caisse expédiée la veille. M. Reinert, obtempérant à ce désir, à l'adresse au directeur des postes de Neuchâtel une dépêche ainsi conçue : (Par mesure de précaution, veuillez nous faire renvoyer : n° 1 de notre première facture du 7. (Signé) Reinert.) Cette dépêche a été consignée au Locle à 9 h. du matin et est arrivée à Neuchâtel à 9 h. 25 minutes. À 10 h. 15 minutes du matin, le directeur de l'arrondissement de Neuchâtel répondit par télégramme portant : C' à M. Walther Londres déjà parti, l'avons réclamé à Pontarlier par télégraphe. (Signé) Direction des postes. ,